

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DI VOLONTARI
NELLE STRUTTURE E NEI SERVIZI DEL COMUNE DI BIBBIENA**

Approvato con DCC n. 55 del 31.07.2019

Articolo 1 - Oggetto	3
Articolo 2 – Volontario	3
Articolo 3 – Prestazione.....	3
Articolo 4 - Identificazione dei servizi.....	3
Articolo 5 – Registro dei Volontari	4
Articolo 6 – Bando	4
Articolo 7 - Modalità di accesso per i cittadini	4
Articolo 8 - Caratteristiche dell'attività di volontariato.....	5
Articolo 9 - Espletamento del servizio	5
Articolo 10 – Copertura assicurativa	5
Articolo 11 – Rimborsi spese	6
Articolo 12 – Coordinamento	6
Articolo 13 - Obblighi dell'Amministrazione.....	6
Articolo 14 – Mezzi e attrezzature	7
Articolo 15 – Controlli.....	7
Articolo 16 - Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità	7

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina e organizza l'attività di singoli individui, che volontariamente, spontaneamente e gratuitamente intendano collaborare e partecipare allo svolgimento di compiti di interesse sociale di questo ente.

Articolo 2 – Volontario

1. Il volontario è una persona fisica che, per libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. La scelta da parte del volontario deve essere libera e, pertanto, consapevole, informata e non condizionata da uno stato di bisogno.

Articolo 3 – Prestazione

1. La prestazione del volontario consiste nel mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. E' una manifestazione di disponibilità ad impiegare energie fisiche o intellettuali in collaborazione con la struttura organizzativa dell'ente, dotata degli strumenti per indirizzare tali energie alla realizzazione di obiettivi di solidarietà sociale.
2. L'attività del volontario è priva di vincoli di natura obbligatoria ed è incompatibile con l'instaurazione di rapporti di lavoro, stabili o precari, di tipo autonomo o subordinato.

Articolo 4 - Identificazione dei servizi

1. L'attività di volontariato è prestata in relazione a tutte le attività di interesse pubblico di competenza dell'Amministrazione Comunale e non espressamente vietate o riservate ad altri soggetti dalle norme Statali e Regionali, dallo Statuto comunale e dai Regolamenti comunali.
2. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l'attività di volontariato si svolge nei seguenti ambiti:
 - a) attività di tutela, conservazione, manutenzione, custodia dei parchi pubblici, delle aiuole, dei viali, delle aree verdi, dei cortili ed adiacenze delle scuole, degli edifici pubblici e dei cimiteri;
 - b) attività di tutela e valorizzazione del patrimonio comunale;
 - c) attività di educazione e difesa ambientale;
 - d) attività di supporto presso la biblioteca comunale;
 - e) attività di fattorinaggio (consegna e ritiro corrispondenza presso l'ufficio postale, consegne varie etc.) e volantinaggio;
 - f) attività di supporto operativo alle manifestazioni comunali;
 - g) attività di guardiania;

- h) attività di supporto in genere agli uffici di natura ordinaria e materiale (fotocopie, rassegna stampa, archiviazione etc.);
- i) collaborazione ed assistenza organi istituzionali (staff. ...).
- j) Attività di indagine, censimento, collazionamento dati, piccole elaborazioni, legate allo sviluppo della maggiore sostenibilità ambientale delle attività comunali in genere.
- k) Attività di diffusione e divulgazione delle informazioni e della cultura legata alla protezione civile ed ai temi della sicurezza e salute pubblica

Articolo 5 – Registro dei Volontari

1. E' istituito il Registro dei Volontari.
2. Sono iscritti nel Registro gli individui che, intendendo collaborare con l'ente in qualità di volontari e disponendo dei requisiti minimi richiesti, abbiano presentato la domanda di iscrizione.
3. Le domande di iscrizione nel Registro sono esaminate entro trenta giorni dalla presentazione al protocollo del Comune di Bibbiena.
4. Il volontario, in ogni tempo, può richiedere in forma scritta la cancellazione dal Registro e la rinuncia, con effetto immediato, a svolgere la propria attività.
5. Il Registro è tenuto dall'Unità Organizzativa individuata dalla Giunta Comunale. Il Registro è pubblico e reso noto mediante il sito web dell'ente.

Articolo 6 – Bando

1. Al fine di rendere noto e consentire a chiunque di collaborare, quale volontario, con questo ente, l'Unità Organizzativa individuata dalla Giunta Comunale pubblica sul sito web un Bando nel quale sono indicati i requisiti minimi richiesti, per l'iscrizione nel Registro.
2. Il bando è aperto e non ha scadenza.
3. Le domande di iscrizione nel Registro dei Volontari sono esaminate entro trenta giorni dalla presentazione al protocollo del Comune di Bibbiena dal Responsabile dell'Unità Organizzativa competente individuata dalla Giunta Comunale che provvede ad approvare la richiesta dei volontari idonei disponendone l'iscrizione nell'Albo comunale dei volontari. Nel caso di accertamento negativo dei requisiti, il Responsabile di cui sopra comunica al candidato il diniego dell'iscrizione.

Articolo 7 - Modalità di accesso per i cittadini

1. Chi intende svolgere attività volontarie presenta domanda scritta di ammissione all'Amministrazione comunale nella quale indica i dati anagrafici, il titolo di studio, la professione esercitata, il possesso o meno della patente di guida (specificando quale) l'attività che è disponibile a svolgere e l'accettazione incondizionata del presente regolamento.
2. Possono presentare richiesta coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) età non inferiore agli anni 18;

- b) non aver subito condanne penali che comportano l'incapacità di contrattare e contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero l'interdizione, seppur temporanea, dai pubblici uffici;
 - c) idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell'attività richiesta, attestata da certificato medico.
3. Per particolari e specifiche attività, che richiedono particolari competenze, attitudini o predisposizioni, l'ente si riserva di richiedere ulteriori specifici requisiti.

Articolo 8 - Caratteristiche dell'attività di volontariato

1. Le attività di volontariato sono gratuite e non possono in alcun modo prefigurare un rapporto di dipendenza o dar luogo a diritto di precedenza, di preferenza o ad agevolazioni nei concorsi banditi dal Comune, né ad alcun tipo di diritto non previsto espressamente dal presente Regolamento o da leggi vigenti. Tale attività non costituisce rapporto di lavoro, per cui le persone impegnate non possono vantare nei confronti del Comune di Bibbiena alcun diritto di tipo retributivo, previdenziale o assicurativo in genere.
2. I volontari non possono occupare, in alcun modo, posti vacanti nella pianta organica del Comune.
3. L'instaurazione di rapporti con singoli volontari non comporta la soppressione di posti in pianta organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudica il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.
4. Le attività dovranno essere espletate unicamente all'interno di spazi e di strutture comunali, con esclusione di quelle, che, ancorché di proprietà pubblica, siano state affidate alla gestione di soggetti terzi.

Articolo 9 - Espletamento del servizio

1. I singoli volontari impiegati nelle attività di cui al presente regolamento devono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.
2. L'organizzazione delle attività terrà conto dell'esigenza di tutelare il segreto d'ufficio e la riservatezza delle pratiche amministrative.
3. Il volontario è pertanto tenuto alla discrezione, al rispetto della dignità della funzione cui è ammesso ed a garantire il rispetto del segreto d'ufficio.
4. L'attività del volontario non è in alcun modo subordinata, ma si esplica, secondo obiettivi, esigenze e modalità predeterminate, in un rapporto di collaborazione con il personale dipendente del Comune di Bibbiena.

Articolo 10 – Copertura assicurativa

1. Il Comune di Bibbiena provvede d'ufficio e con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa dei volontari iscritti nel Registro ed impiegati in attività.
2. La copertura assicurativa prevede la tutela per infortuni nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi conseguenti allo svolgimento dell'attività di volontariato.
3. Qualora sia previsto l'utilizzo di veicoli nello svolgimento dell'attività di volontariato, l'assicurazione deve essere estesa anche all'impiego degli automezzi di proprietà dell'ente.

Articolo 11 – Rimborsi spese

1. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo.
2. E' vietata l'erogazione ai volontari di compensi in denaro che non corrispondano a spese dagli stessi sostenute nell'esercizio dell'attività.
3. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate inerenti l'attività prestata e comunque preventivamente autorizzate dalla P.O. A titolo esemplificativo, e non esaustivo, tra le spese rimborsabili possono rientrare:
 - le spese di viaggio relative a spostamenti effettuati per prestare l'attività: affinché siano rimborsabili è indispensabile che siano dettagliati in modo analitico date, luoghi e motivo degli spostamenti. Per esigenze del servizio, si ritiene rimborsabile il tragitto anche a partire dall'abitazione del volontario (biglietti utilizzo mezzi pubblici) .
 - le spese per vitto, alloggio, e trasporto in presenza di trasferta;
 - i rimborsi per spese di trasporto per spostamenti connessi con l'attività del volontario, anche nell'ambito del comune, a condizione che siano documentati (biglietti mezzi pubblici);
 - altri importi anticipati dal volontario in nome e per conto dell'organizzazione per acquisto di beni e servizi a favore della stessa.

Articolo 12 – Coordinamento

1. L'attività dei volontari è coordinata dal Responsabile dell'unità Organizzativa presso cui il volontario decide di prestare la propria attività che deve:
 - a) accertare che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche;
 - b) vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;
 - c) verificare i risultati delle attività attraverso incontri periodici;
2. Dovrà inoltre essere valutata la compatibilità dell'intervento con la normativa sull'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Articolo 13 - Obblighi dell'Amministrazione

1. Spettano al Comune di Bibbiena, ed in particolare al funzionario individuato come Datore di lavoro, tutti gli adempimenti connessi al Decreto Legislativo 81/2008.
2. L'Amministrazione comunale è tenuta a comunicare immediatamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività, nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sul rapporto di collaborazione.
3. L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per fatti dolosi o gravemente colposi posti in essere dai volontari stessi.

Articolo 14 – Mezzi e attrezzature

1. Il Comune di Bibbiena fornisce ai volontari, a propria cura e spese, tutti i mezzi e le attrezzature necessari allo svolgimento del servizio nonché quelle previste dalla vigente normativa in materia di antinfortunistica. Le attrezzature devono essere riconsegnate nei modi e nei termini di volta in volta concordati. Il consegnatario di attrezzature ne avrà personalmente cura fino a discarico.
2. L'Amministrazione comunale fornisce inoltre a ciascun volontario i presidi individuali di sicurezza in rapporto all'attività svolta, i quali possono essere tenuti fino alla permanenza di iscrizione all'Albo.

Articolo 15 – Controlli

1. L'Amministrazione comunale controlla il corretto svolgimento delle attività dei volontari ed ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento le attività del volontario qualora:
 - a) da esse possa derivare un danno per il Comune di Bibbiena;
 - b) vengano a mancare le condizioni richieste dal presente Regolamento;
 - c) siano accertate violazioni di leggi o regolamenti;
 - d) l'Amministrazione non ritenga più opportuno il servizio

Articolo 16 - Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità

1. Il Regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione d'approvazione.
2. Sono abrogate tutte le norme regolamentari di questo ente che disciplinano il volontariato e che siano in contrasto con il presente.
3. Il Regolamento è pubblicato nel sito web dell'ente a tempo indeterminato.